

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLI**

Contraente / Ente

Partita I.V.A.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

00360140446

sede legale

VIALE DE GASPERI, 124

c.a.p.

63039

città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Categoria 1 - Si assicurano gli infortuni subiti dai dipendenti durante l'uso di veicoli privati, propri o di terzi, per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per adempimento di servizio, regolarmente autorizzate dall'Ente, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.

Categoria 2 - Si assicurano gli infortuni subiti dai conducenti dei veicoli di proprietà o gestiti dalla Contraente, in apposita sede identificati, durante la circolazione o la sosta come descritto all'Art. 02 delle Condizioni Particolari. Ai fini delle garanzie prestate con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente.

Somme assicurate per categorie 1 e 2

Agli effetti della presente polizza, la Società è responsabile, per ogni persona infortunata, fino a concorrenza delle seguenti somme massime:

€ 150.000 caso morte
€ 150.000 caso invalidità permanente
€ 5.000 caso rimborso spese di cura
€ 50 diaria giornaliera da ricovero
€ 50 diaria giornaliera da gesso

La determinazione dell'indennizzo per il caso di invalidità permanente verrà effettuata mediante applicazione delle apposite tabelle I.N.A.I.L.

Determinazione del premio

Categoria 1

Il premio viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro di percorrenza effettivamente percorso per missioni con uso di veicoli privati. All'inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all'addebito del deposito premio calcolato sul valore preventivo dei chilometri, dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto (in aumento o riduzione) al termine dell'annualità assicurativa o del minore periodo previsto.

Categoria 2

Il premio viene determinato nella misura sotto riportata per ogni veicolo assicurato.

Categoria 1 - Preventivo chilometri annui previsti Premio annuo lordo per chilometro €

Categoria 2 - Numero dei veicoli assicurati inizialmente Premio annuo lordo per veicolo come da tabella di cui all'allegato uno

Premio annuo lordo totale €

Premio alla firma dal 31.12.2008 al 31.12.2009

€
 di cui accessori €
 imposte €

Premio rate successive dal 31.12.2009

€
 di cui accessori €
 imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2012, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere la proroga del contratto per i 90 giorni (novanta) giorni dopo la scadenza del 31.12.2012, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni della proroga.

LEGENDA

Contraente / Ente	il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
Bende gessate	mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi, confezionati con gesso da modellare; contenzione con fasce rigide o altri apparecchi ortopedici immobilizzanti
Società	la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
Polizza	il presente contratto di assicurazione
Rischio	la possibilità che un evento dannoso si manifesti
Franchigia	somma fissa non indennizzabile
Ricovero	la degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento
Scoperto	percentuale di danno non indennizzabile
Sinistro	il verificarsi di un evento dannoso
Veicolo	qualsiasi mezzo di trasporto meccanico guidato dall'uomo

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Nel caso di infortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici o mutilazioni rilevanti, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, fermo il disposto dell'Art. 07) delle Condizioni Particolari.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati con altre Compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società assicuratrice, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e, pertanto, il pagamento della relativa indennità verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.

ART. 3 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente Assicurazione è commisurato all'applicazione del relativo premio, in apposita sede indicato, da calcolarsi sul numero totale dei chilometri percorsi e dei veicoli assicurati.

Alla data di stipula della polizza i veicoli assicurati, alla categoria 2, sono quelli di cui all'Allegato n° UNO.

Poiché il premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Relativamente ai veicoli assicurati alla categoria 2 le differenze, attive o passive, verranno calcolate sulla base delle comunicazioni dell'Ente, effettuate nel corso del periodo assicurativo per includere e/o escludere e/o sostituire veicoli, e calcolandone il premio pro-rata.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche nel caso in cui il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, tramite il Broker, entro 15 (QUINDICI) GIORNI da quando ne abbiano avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo; giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla società le indagini e gli accertamenti necessari.

ART. 10 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° GIORNO dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) GIORNI.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri la Società, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 11 - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni e cessa - qualunque sia la durata del contratto - dalla scadenza annuale del premio successiva per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 13 - DEFERIMENTO DI CONTROVERSIE AD UN COLLEGIO MEDICO

Le divergenze sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti in polizza, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Assicurato, presso una sede di proprio gradimento ovvero nella città di residenza o domicilio dello stesso e/o nella città ove risiede il Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

ART. 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 15 - COLPA GRAVE

Con riferimento all'Art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 16 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

ART. 17 - PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contestualmente al rilascio di quietanza da parte del Beneficiario dell'indennizzo stesso:

- per il caso di morte dell'Assicurato, entro 30 GIORNI dalla data del sinistro;
- per il caso di invalidità permanente, entro 180 GIORNI da quello del sinistro. Resta inteso e convenuto che, qualora entro detto termine non sia possibile quantificare in via definitiva la percentuale di invalidità permanente, la Società darà corso alla liquidazione, a titolo di anticipo, della somma corrispondente alla percentuale già accertata mentre, per la rimanenza, la definizione dovrà avvenire entro i successivi 180 giorni, salvo espressa proroga concordata fra le Parti.

ART. 18 - ANTICIPO INDENNIZZI

In presenza di invalidità permanente di grado obiettivamente superiore al 10% (dieci pro cento) e purché sia trascorso, dal sinistro, un periodo di tempo superiore a 90 GIORNI, è data facoltà all'Assicurato di richiedere un anticipo indennizzo di ammontare pari al 50% (cinquanta pro cento) dell'indennità corrispondente al danno al momento valutato con riserva di successivo accertamento e conguaglio.

La richiesta di anticipo dovrà essere corredata di documentazione giustificativa comprovante l'avvenuta visita da parte di un medico di fiducia dell'Assicurato.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o per transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese da lui sostenute.

ART. 20 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 90 (novanta) GIORNI dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili. Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l'Assicurato.

ART. 22 - RESCINDIBILITÀ ANNUALE

E' data la facoltà al Contraente/Assicurato di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni da ogni scadenza annuale.

ART. 23 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società di Brokeraggio ARENA BROKER S.r.l. - Verona - via Pancaldo, 70 - Albo Broker n° 0719/S, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, del Contraente - Assicurato.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del Broker alla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP. 01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida dei veicoli assicurati.

CP. 02 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata ed ha inizio dal momento in cui il veicolo assicurato lascia il luogo ove si trova in sosta, per l'inizio del viaggio, continua senza interruzione durante il percorso, comprese tutte le soste, previste e non previste, ritenute necessarie fino termine del viaggio stesso.

CP. 03 – RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti.

L'assicurazione non comprende:

- c) gli infortuni occorsi agli assicurati per effetto di loro ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- d) gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- e) gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- g) gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose.

CP.04 - MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 MESI dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

ART. 05 – INVALIDITA' PERMANENTE

La quantificazione dell'indennizzo spettante all'Assicurato in caso di invalidità permanente verrà effettuata applicando le percentuali previste dalla tabella INAIL in vigore al momento del sinistro o al momento della quantificazione definitiva del grado di invalidità (applicando quella più favorevole all'Assicurato) al massimale assicurato. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa

Resta pattuito che l'indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri:

- sul capitale assicurato fino a € 150.000,00 senza l'applicazione di alcuna franchigia.

CP.06 - CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti eguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

CP.07 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di indennizzo previste dalle Tabelle INAIL verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 08 – RIMBORSO SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa – fino alla concorrenza del massimale assicurato – le spese effettivamente sostenute:

1. **in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital**, durante la degenza in istituto di cura per onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento – comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, rette di degenza;
2. **relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero**, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali e cure mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche; per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, purché questo sia provato dal referto di Pronto Soccorso (le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.000,00, mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio); per trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro, con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato, il tutto fino alla concorrenza di € 500,00 (€2.500,00 se l'emergenza richiede intervento di eliambulanza).

Le spese del presente punto sono rimborsate nella misura dell'80%; il rimanente 20% - con il minimo di € 80,00 per ogni infortunio – resta a carico dell'Assicurato;

3. **in caso di intervento riparatore del danno estetico**, per la chirurgia plastica fino alla concorrenza di € 2.500,00. Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Pronto Soccorso) e non oltre un anno dalla scadenza del contratto.

Per "danno estetico" si intende la deturpazione obiettivamente constatabile.

ART. 09 – DIARIA DA RICOVERO

La Società assicura in caso di ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura a seguito di infortunio, che richieda o meno intervento chirurgico, la corresponsione dell'indennità giornaliera stabilita in polizza per ciascun giorno di degenza per la durata massima di 360 GIORNI per ogni ricovero.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza su presentazione della documentazione attestante l'avvenuto ricovero e di copia della cartella clinica. Il pagamento viene effettuato a ricovero ultimato. Per i ricoveri avvenuti all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia.

ART. 10 – DIARIA DA GESSO

La Società corrisponderà all'Assicurato la diaria giornaliera stabilita in polizza qualora a seguito di infortunio vengano applicate bende gessate. Detta indennità verrà corrisposta dal giorno di entrata in istituto di cura o ambulatorio, fino alla rimozione delle bende gessate, ma comunque per un periodo massimo di 100 giorni per sinistro. La diaria da gessatura non è cumulabile con la diaria da ricovero e nel caso di coesistenza verrà riconosciuta quella più favorevole all'assicurato.

ART. 11 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

La Società

Il Contraente

Data _____

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 10 – Recesso in caso di sinistro

Art. 21 – Rinvio alla legge - Foro competente

Art. 22 – Rescindibilità annuale

Data _____

La Società

Il Contraente

ELENCO DEI MEZZI ASSICURATI ALLA CATEGORIA 2.

N.	TARGA / TELAIO	GENERE	DESTINAZIONE / USO	HP	KW	PPC	CC	sin	ALIM.	TARIFFA/
								2007		CLASSE B/M
1	BP 808 TK	Autobus Fiat Iveco 18 posti	AUTOBUS - USO PROPRIO	25	90	52			D	FISSA
2	AB 900 MN	Autocarro Nissan (Furgone Vetrinato)	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	20	45	21			D	NCD 1
3	AJ 469 FV	Autovettura Alfa 155	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	18	93				B	B/M 5
4	AZ 187 SZ	Autovettura Fiat Punto 55 s	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	13	40				B	B/M 7
5	AT 421 TW	Autovettura Fiat Punto 75 s	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	14	54			1	B	B/M 1c
6	AT 422 TW	Autovettura Fiat Punto 75 s	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	14	54				B	B/M 6
7	AP 456992	Autovettura Fiat Uno	AUTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	12	33				B	B/M 3
8	AP 24520	Trattrice Agricola Fiat 60.66 DTS	MACCHINA AGRICOLA	24	37	21,6	R60		D	FISSA
9	AA 841	Macchina Operatrice Bob-Cat (escavatore)	MACCHINA OPER.SEMOVENTE			50			D	FISSA
10	AA 896	Macchina Operatrice Caterpillar Inc 438C	MACCHINA OPER.SEMOVENTE	32	63	89			D	FISSA
11	ABW 295	Macchina Operatrice Cingolata Takeuchi	MACCHINA OPER.SEMOVENTE	25	45	33			D	FISSA
12	10317	Macchina Operatrice EB 200 XT	MACCHINA OPER.SEMOVENTE			25			D	FISSA
13	ABX 095	Macchina Operatrice New Holland	MACCHINA OPER.SEMOVENTE	24	40,4	55,5			D	FISSA
14	3031	Macchina Operatrice Pala Compatta FAI	MACCHINA OPER.SEMOVENTE			19			D	FISSA
15	AH 56882	Motociclo Moto Guzzi Nevada	MOTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	10	35		744		B	B/M 6
16	AH 56883	Motociclo Moto Guzzi Nevada	MOTOVEIC.POLIZIA-PROPRIO	10	35		744		B	B/M 6
17	AP 2305	Rimorchio Agricolo cassone ribalt.	RIMIORCHIO AGRICOLO			40				FISSA
18	AK 723 BX	Autocarro Fiat 90	TRASP.COSE-PROPRIO	39	96	91			D	NCD 1
19	AP 384976	Autocarro Fiat Daily con grù	TRASP.COSE-PROPRIO	23	68	35			D	NCD 1
20	BJ 887 VB	Autocarro Fiat Iveco 30	TRASP.COSE-PROPRIO	23	55	31,7			D	NCD 1
21	BP 204 TK	Autocarro Iveco - Eurocargo	TRASP.COSE-PROPRIO	41	167	150			D	NCD 1
22	AK 178 BY	Autocarro Iveco con grù	TRASP.COSE-PROPRIO	41	105	100			D	NCD 1
23	AP 469591	Autocarro Piaggio Porter	TRASP.COSE-PROPRIO	12	33	15,5	6		B	NCD 1
24	BP 153 TK	Autocarro Piaggio Porter	TRASP.COSE-PROPRIO	15	48	15			B	NCD 1
25	AP 414578	Autocarro Renault	TRASP.COSE-PROPRIO	23	78	35			D	NCD 1
26	623481	Ciclomotore Piaggio Ape	TRASP.COSE-PROPRIO				50		B	PEJUS 0%
27	AP 51906	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO			10,8	218		B	PEJUS 0%
28	AP 61941	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	4		10,8	218		B	PEJUS 0%

29	AP 61943	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO			10,8	218		B	PEJUS 0%
30	AP 66595	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO		7,5	12,1	218		B	PEJUS 0%
31	AP 67842	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	7	11,5	12,8	422		B	PEJUS 0%
32	AP 68435	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	4	7,5	12,1	218		B	PEJUS 0%
33	AP 69932	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	7	11,5	14,8	422		B	PEJUS 0%
34	AP 69933	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	7	11,5	14,8	422		D	PEJUS 0%
35	AP 70153	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO	7	11,5	12,8	422	1	B	PEJUS 0%
36	AP 70371	Motocarro Ape Car	TRASP.COSE-PROPRIO			9,44	187		B	PEJUS 0%
37	AA 40325	Motocarro Quadriciclo Piaggio	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422		B	PEJUS 0%
38	AC 20348	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422		B	PEJUS 0%
39	AC 20349	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422		B	PEJUS 0%
40	AC 20350	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422	1	B	PEJUS 0%
41	AC 20351	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422		B	PEJUS 0%
42	BB 75296	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	13	422		B	PEJUS 0%
43	BB 75297	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	13	422		B	PEJUS 0%
44	BE 30358	Motocarro Quadriciclo Piaggio Poker	TRASP.COSE-PROPRIO	7	14,5	14,2	422		B	PEJUS 0%
45	AT 848 VK	Autovettura Fiat Cinquecento	TRASP.PERSONE-PROPRIO	12	29			1	B	B/M 10
46	BT 720 EW	Autovettura Fiat Marea S.W. 100 sx	TRASP.PERSONE-PROPRIO	17	76				B	B/M 3
47	AP 469215	Autovettura Fiat Panda 1000 S	TRASP.PERSONE-PROPRIO	12	33				B	B/M 4
48	AT 282 TW	Autovettura Fiat Punto 1.7 D S	TRASP.PERSONE-PROPRIO	18	51				D	B/M 7
49	AB 679 ML	Autovettura Fiat Punto 55	TRASP.PERSONE-PROPRIO	13	40				B	B/M 4
50	AT 487 TY	Autovettura fiat punto 85 elx	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	54				B	B/M 10
51	BL 652 EL	Autovettura Fiat Punto ELX	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 10
52	AZ 737 TA	Autovettura Fiat Punto ELX 75	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	54				B	B/M 7
53	AP 462173	Autovettura Fiat Tempra1.4	TRASP.PERSONE-PROPRIO	15	51				B	B/M 3
54	BW 548 XH	Autovettura Fiat Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 12
55	BT 407 FB	Autovettura Fiat Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 7
56	AP 469216	Autovettura Fiat Uno	TRASP.PERSONE-PROPRIO	12	33				B	B/M 6
57	AT 169 VL	Autovettura Lancia Z 2,1 TD LX	TRASP.PERSONE-PROPRIO	21	80				D	B/M 7
58	AZ 160 SX	Autovettura Mercedes	TRASP.PERSONE-PROPRIO	20	141				B	B/M 10
59	4205043	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
60	4205213	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
61	4205219	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
62	4208229	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
63	4210791	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4

64	4213857	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
65	4214411	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
66	4222120	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
67	42028774	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
68	42028789	Ciclomotore Malaguti	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
69	12561	Ciclomotore Piaggio Free	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
70	25104	Ciclomotore Piaggio Free	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
71	33100	Ciclomotore Piaggio Free	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
72	33101	Ciclomotore Piaggio Free	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
73	186994	Ciclomotore Piaggio SI	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
74	503300	Ciclomotore Piaggio Si	TRASP.PERSONE-PROPRIO				50		B	NCD 4
75	BP 154 TK	Autoveicolo trasp.promiscuo Piaggio	TRASP.PROMISCUO-PROPRIO	15	48	15,5			B	B/M 11
76	AP 469592	Autoveicolo Trasp.promiscuo Piaggio Porter	TRASP.PROMISCUO-PROPRIO	12	33	15,5	6		B	B/M 7
77	AP 414577	Autoveicolo Trasp.promiscuo Renault FN40	TRASP.PROMISCUO-PROPRIO	23	68	35			D	B/M 11
78	AY 686 WK	Autoveicolo Fiat Ducato 9 posti	TRASP.SPECIF.PERS.PART.COND.	25	90	32,5			D	B/M 10
79	AP 415020	Autoveicolo Fiat Pollicino pulmino 12 posti	TRASP.SPECIF.PERS.PART.COND.	23		35			D	FISSA
80	AK 173 BY	Autoveicolo Trasporto specifico Autobotte,	TRASP.SPECIFICO-	41	130	150			D	NCD 1
81	BT 935 EW	Autoveicolo Autocarro Elettrico Jolly 600	TRASP.SPECIFICO-USO DI TERZI		11	19			E	NCD 1
82	BN 950 BC	Autoveicolo trasp.specifico (furg.isotermico)	TRASP.SPECIFICO-USO PROPRIO	23	66	35			D	NCD 1
83	AK 036 BM	Autoveicolo Fiat Iveco - autoscala	USO SPECIALE	23	55	35			D	NCD 1
84	BK 88973	Motociclio Malaguti Madison 400	TRASP.PERSONE-PROPRIO				399		B	NCD 5
85	BK 88974	Motociclio Malaguti Madison 400	TRASP.PERSONE-PROPRIO				399		B	NCD 8
86	CN 232 ZN	Autoveicolo uso speciale Fiat Scudo 220	USO SPECIALE			26			D	NCD 2
87	CC 975 TY	Autovettura Lancia Thesis 2.4 jtd	TRASP.PERSONE-PROPRIO	23					D	B/M 5
88	CN 213 LK	Autovettura Fiat Panda 4X4 Climbing	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14					B	B/M 14
89	CZ 938 KW	Autoveicolo trasp.specifico (furgone coibentato)	TRASP.SPECIFICO-USO PROPRIO	19	77				D	FISSA
90	CY 791 JK	Autovettura FIAT 600	TRASP.PERSONE-PROPRIO	13	40				B	B/M 7
91	CY 997 PD	Autovettura NISSAN X-TRAIL	TRASP.PERSONE-PROPRIO	21	100				B	B/M 13
92	CZ 273 KW	Autoveicolo trasp.specifico (furgone)	TRASP.SPECIFICO-USO PROPRIO	20	69				D	FISSA
93	DA 318 YW	Autovettura FIAT Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 1
94	DA 315 YW	Autovettura FIAT Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 1
95	DL 689 HY	Autovettura Chevrolet Matiz	TRASP.PERSONE-PROPRIO	11	38				B/GPL	B/M 14
96	DL 688 HY	Autovettura Chevrolet Matiz	TRASP.PERSONE-PROPRIO	11	38				B/GPL	B/M 14
97	DA 319 YW	Autovettura FIAT Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 1
98	DA 316 YW	Autovettura FIAT Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 3

99	DA 317 YW	Autovettura FIAT Punto	TRASP.PERSONE-PROPRIO	14	44				B	B/M 1
----	-----------	------------------------	-----------------------	----	----	--	--	--	---	-------